



**ACCADEMIA D'ARTE
VITTORIO MARUSSO
DAL 1980**

ACCADEMIA D'ARTE "VITTORIO MARUSSO" NUOVO STATUTO APS

(Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 5 dicembre 2015 e Registrato all'Agenzia delle Entrate di San Donà di Piave il 5 gennaio 2016)

ART. 1 – Denominazione e sede

- 1) E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata: Accademia d' Arte "Vittorio Marusso "con sede in viale Libertà n.8 nel Comune di S.Donà di Piave (VE).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – Finalità

- a) L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale in ambito artistico culturale;
 - b) L'Associazione ha struttura democratica, elettività e gratuità delle cariche sociali, pari opportunità tra uomini e donne;
 - c) L'Associazione organizza le proprie attività presso beni immobili di proprietà del Comune, concessi in comodato dallo stesso, salvo sua diversa disposizione;
 - d) L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.
 - e) Le finalità che essa si propone sono in particolare:
 - o - *finalità di carattere generale*
 - a) contribuire allo sviluppo artistico - culturale avvalendosi di risorse umane;
-

- b) favorire attività o servizio che si riveli utile a promuovere e a diffondere la conoscenza o la crescita di essa in campo artistico;
 - proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di interessi artistico - culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale della formazione permanente;
- d) rispondere alle esigenze culturali e di socializzazione nel tempo libero di bambini, ragazzi, giovani ed adulti italiani e stranieri;
- e) sviluppare e promuovere la solidarietà e cooperazione con le associazioni di promozione sociale ed organizzazioni artistico – culturali e di educazione all'arte locali, nazionali ed europee.

5.2 - *finalità specifiche*

Educazione

- a) valorizzare e promuovere l'espressione creativa nel tempo libero come espressione per migliorare la qualità della vita, lo studio, le capacità ideative e professionali;
- b) favorire e sviluppare la cultura artistica in special modo tra i giovani e adulti di qualsiasi nazionalità e religione;
- c) promuovere in generale l'educazione artistica dei giovani e degli adulti italiani e stranieri, occasionale e/o permanente;
 - promuovere qualsiasi forma di educazione artistico – culturale per bambini e adolescenti, anche con e per le scuole e per gli alunni svantaggiati.

Formazione

- a) organizzare e gestire attività e corsi di formazione di base ed avanzata, iniziale e permanente, di aggiornamento ed approfondimento;
- b) facilitare e rendere fattibile l'impegno dei propri soci e di quanti intendano collaborare con l'associazione per la realizzazione dei suoi scopi.

Cultura

- a) tutelare e valorizzare ogni forma d'arte e le sue diverse espressioni;
 - b) incentivare la conoscenza delle risorse artistico - culturali presenti, in particolare nel territorio locale e nazionale;
-

- c) promuovere iniziative e servizi, indire premi, partecipare ad iniziative promosse da altre associazioni, enti ed organizzazioni.

L' Associazione «Accademia d'Arte Vittorio Marusso», per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, in particolare:

- a) *attività culturali*: conferenze, dibattiti, seminari, visite culturali, mostre, concorsi e workshop;
- b) *attività di formazione*: corsi teorico/pratici e laboratori per soci e terzi (laboratori di disegno per bambini ed adolescenti con particolare riguardo agli svantaggiati; corsi di disegno, incisione, pittura, modellato, scultura, storia dell'arte, anatomia artistica, scuola del nudo, fotografia, illustrazione ed altre attività affini alla promozione e formazione in arti visive e plastiche).

ART. 3 – Soci

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche - cittadini italiani o stranieri – che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto ed il regolamento interno.
 2. I soci minori d'età sono equiparati a soci effettivi, la domanda d'iscrizione sarà presentata con il benestare scritto del soggetto esercente la patria potestà.
 3. I soci minorenni possono essere rappresentati in Assemblea, con diritto di voto, da un soggetto esercente la patria potestà.
 4. Le modalità d'iscrizione all'Associazione sono precisate nell'apposito regolamento predisposto dal Consiglio direttivo.
 5. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
 6. Ci sono 3 categorie di soci:
 - ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
 - sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
 - benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a
-

favore dell'Associazione.

7. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
8. L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per consultazioni da parte dei soci.

ART. 4 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e il regolamento interno.
4. Il diritto di voto è sospeso per i soci non in regola con il pagamento della quota associativa.
5. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali, salvo per eventuali figure impegnate nelle attività formative.

ART. 5 - Recesso ed esclusione del socio

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo, almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno sociale.
2. Il recesso non dà diritto in alcun caso al rimborso delle quote associative versate né assolve all'obbligo di corrispondere la quota associativa per l'anno in corso, se dovuta.
3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
4. E' ammessa la decisione dell'organo direttivo con possibilità di appello entro 30 gg all'Assemblea.
E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 6- Rapporti di lavoro

1. L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.
-

ART. 7 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci,
 - Consiglio direttivo,
 - Presidente,
 - Collegio dei Revisori dei Conti
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate ed autorizzate.

ART. 8 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da esporre in sede legale o inviare, anche con soluzioni telematiche, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario;
4. Il bilancio preventivo è di competenza del Consiglio direttivo, ma può essere sottoposto all'Assemblea per iniziativa dello stesso al fine di garantire la massima trasparenza sull'andamento dell'associazione;
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 - Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea deve:
 - approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo nei limiti di cui all'articolo 8 comma 4 ;
 - fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei revisori dei conti;
-

- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 10 - Validità Assemblee

1. L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
4. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.
5. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti al voto.

ART. 11 - Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di 11(undici) membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
 2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
 3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo nei limiti di cui all'articolo 8 comma 4.
 4. Il Consiglio direttivo delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla
-

esclusione dei soci;

5. Il Consiglio direttivo, in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, ha la facoltà di provvedere alla sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea utile.
6. Il Consiglio direttivo dura in carica per n.3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

ART. 13 - Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

ART. 14 – Collegio revisori dei conti

I Revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea in numero di due e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti anche tra i non soci, avendo riguardo delle loro competenze. Ad essi spetta, nelle forme e nei limiti d'uso e di legge, la verifica della regolare tenuta della contabilità e delle altre operazioni amministrative dell'Associazione; devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente al bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

ART. 15- Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a. quote e contributi degli associati;
 - b. eredità, donazioni e legati;
 - c. eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d. eventuali contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte
-

in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h. entrate derivanti da iniziative artistiche e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze;

i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
4. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 16 - Rendiconto economico-finanziario

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal 1 settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro 31 ottobre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale

ART. 17 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 10.
 2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.
-

ART. 18 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile, dalle leggi vigenti in materia e dal regolamento interno dell'Associazione adottato dal Consiglio direttivo.

San Donà di Piave, 5 dicembre 2015

Il Presidente
